



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

SEGRETERIA GENERALE
area GIURIDICO-LEGISLATIVA

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 115

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale">>

d'iniziativa dei consiglieri Marin, Galasso, Baritussio, Valenti, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Dal Mas, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi
presentata il 5 maggio 2010

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

all'interno:
- scheda ANT
- normativa di riferimento

marzo 2011

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 115

"Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 <<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>>"

d'iniziativa dei consiglieri Marin, Galasso, Baritussio, Valenti, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Dal Mas, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi
presentata il 5 maggio 2010

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 115	1
1. La proposta di legge n. 115	1
1.1 Finalità e contenuti.....	1
1.2. Linguaggio normativo	1
1.3. Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni.....	1
1.4 Delegificazione e semplificazione	1
2. Parte normativa	2
2.1 Normativa nazionale in tema professioni.....	2
2.2 Normativa regionale in tema di guide turistiche	3
2.3 La normativa statale sul patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale.....	4
2.4 La normativa regionale sul patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale.....	4
3. Competenza legislativa della regione: concorrente in tema di professioni e di valorizzazione dei beni culturali	5
4. Possibile rinquadramento della pdl	6
5. Conclusioni	8
NORMATIVA NAZIONALE	9
R.D. 18-6-1931 n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	9
L. 17-5-1983 n. 217 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica	10
D.P.R. 13-12-1995 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche	12
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59	14
L. 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo	16
D.P.C.M. 13 settembre 2002 - Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico	21
D.P.R. 27 aprile 2004 - Parziale annullamento del D.P.C.M. 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»	27
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137	35

D.Lgs. 2-2-2006 n. 30 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131	42
D.L. 31-1-2007 n. 7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.....	45
D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.....	46
D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 - Codice dell'ordinamento militare	47
NORMATIVA REGIONALE.....	52
Legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 - Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale	52
Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 - Disciplina organica del turismo	56
CORTE COSTITUZIONALE E ANTITRUST	61
Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 459	61
Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 40	64
Corte cost. 14 aprile 2006, n. 153.....	67
Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 424	70
Corte cost. 2 marzo 2007, n. 57	72
Corte cost. 11 aprile 2008, n. 93	75
Corte cost. 20 giugno 2008, n. 222.....	78
Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 271	81
Corte cost. Sent., 11-12-2009, n. 328.....	87
AS456 - Discipline regionali e delle due province autonome in materia di guide turistiche	93

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 115

1. La proposta di legge n. 115

1.1 Finalità e contenuti

La proposta di legge n. 115, in attuazione del principio di valorizzazione del patrimonio storico culturale relativo alla Grande guerra, intende offrire ai turisti che visitano i siti della Grande guerra un interlocutore specializzato che affianchi le guide turistiche nello svolgimento della loro professione. A tal fine la proposta di legge prevede l'istituzione di un elenco speciale di accompagnatori specializzati in Grande guerra, gestito dalla Direzione centrale delle attività produttive, al quale potranno iscriversi soggetti i cui requisiti professionali saranno individuati da un apposito regolamento di attuazione.

1.2. Linguaggio normativo

Il linguaggio utilizzato è semplice, dando preferenza alle parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini ed economico indicando solo ciò che è sufficiente per lo sviluppo del suo contenuto. Esso risulta uniforme e preciso.

1.3. Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni

La proposta di legge 115 si sviluppa in un articolo di contenuto omogeneo. I rinvii alla normativa esistente non sempre sono corretti. Come verrà esposto nella parte normativa, la legge 78/2001 è stata abrogata e le relative disposizioni sono state trasposte nel codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs 66/2010.

1.4 Delegificazione e semplificazione

La proposta di legge in esame non opera né delegificazioni, né semplificazioni alla normativa esistente; prevede l'adozione di regolamenti di attuazione per individuare i requisiti professionali della figura di accompagnatore della Grande Guerra.

2. Parte normativa

2.1 Normativa nazionale in tema professioni

La proposta di legge in esame interferisce con la tematica delle professioni turistiche e con quella della valorizzazione dei beni culturali.

Quanto al primo aspetto va rilevato che la guida turistica, già alla fine del secolo scorso, era contemplata tra i mestieri girovaghi; nel testo unico di pubblica sicurezza si distinse la figura della guida turistica da quella dei altri mestieri girovaghi (articolo 123 del r.d. 733/1981), prevedendo che per l'esercizio della professione fosse necessaria l'autorizzazione del questore¹.

Successivamente vi fu la legge 17 marzo **1983, n. 217** (legge quadro sul turismo) che nel delineare l'attività di **guida turistica**, distinguendola da quella di **accompagnatore turistico**², affidò alle Regioni la competenza ad accertare per le guide turistiche, "oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una approfondita conoscenza di opere d'arte, dei monumenti dei beni archeologici...in cui dovrà essere esercitata la professione" (art. 11).

Siffatta legge è stata abrogata dalla legge **135/2001** contenente la riforma della legislazione nazionale del turismo, la quale ha introdotto il concetto di **professioni turistiche** *definite come quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accompagnamento e guida dei turisti*. In tale legge è stabilito che con l'accordo dello Stato e delle Regioni sono individuati requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei e uniformi. L'accordo quadro tra Regioni e Stato - stipulato il 14 febbraio del 2002 - è stato censurato dal Consiglio di Stato e annullato con d.p.r. 27 aprile 2004. Nel frattempo è intervenuta la riforma del titolo V ed è stato emanato il decreto legislativo **30/2006**, contenente la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, il quale riconosce allo Stato il potere di individuare e definire le professioni (articolo 1, comma 3) e di stabilirne i requisiti tecnico professionali e i titoli professionali per l'esercizio dell'attività (articolo 4).

Da quanto sopra si trae quanto segue: l'*individuazione* della figura di guida turistica si ritrova nella legge 135/2001; la *definizione* nella abrogata legge 217/1983 trasposta in numerose normative regionali di settore (vedi articolo 112 della legge regionale 2/2002); manca una *definizione omogenea dei requisiti e dei titoli, essendo anch'essi disciplinati dalle normative regionali di settore*. Tale lacuna è stata in parte colmata dalla cd. legge di semplificazione Bersani, la quale nel liberalizzare la professione, ha stabilito "le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, "non possono essere subordinate a

¹ Tale autorizzazione è stata eliminata con la Bassanini di cui al dlgs. 112/1998. Trattavasi di autorizzazione di pubblica sicurezza e non di abilitazione professionale.

² Secondo la normativa statale

- È **guida turistica** chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

- È **accompagnatore turistico** o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali" (vedi articolo 10 comma 4 del **d.l. 7/2007**).

Da quanto esposto si trae:

- che solo lo Stato potrebbe riconoscere nuove figure di professioni turistiche³;
- che la guida turistica è figura individuata dallo Stato, ma non più definita;
- che i requisiti di accesso alla professione sono fissati dalle Regioni, secondo criteri uniformi da concordarsi con lo Stato, cosa che tuttavia non è stata fatta cosicché il quadro normativo per l'accesso alla professione risulta molto variegato. A tale riguardo significativo è un parere dato **dall'Autorità antitrust (parere del luglio 2008)** proprio sul tema delle guide turistiche, il quale tra l'altro, ha evidenziato:
 - che le Regioni prevedono diversi titoli di studio per l'accesso alla professione; sarebbe auspicabile richiedere il possesso al massimo della licenza di scuola media;
 - che gli esami dovrebbero essere previsti secondo scadenze predeterminate, improntati su canoni di trasparenza (soprattutto nella scelta dei Commissari di esame);
 - che le abilitazioni rilasciate dovrebbero avere almeno una valenza regionale;
 - che non vanno previste tariffe minime o massime.

2.2 Normativa regionale in tema di guide turistiche

La normativa del Friuli Venezia Giulia sulle professioni turistiche è contenuta attualmente nella legge regionale 16 gennaio **2002, n. 2**, concernente la disciplina organica sul turismo, che definisce la figura della guida turistica e dell'accompagnatore turistico⁴, individua i requisiti per accedere alla professione, prevedendo tra l'altro il superamento di un esame d'idoneità, istituisce un albo e stabilisce l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Nell'articolo 118 in particolare sono individuate delle attività che non danno luogo all'applicazione della normativa in tema di guida turistica; si tratta di:

- attività divulgative del patrimonio culturale svolte gratuitamente e occasionalmente⁵ da appartenenti ad associazioni e a favore dei propri associati;
- attività di accompagnamento occasionali e gratuite fatte da soggetti appartenenti alle Pro-loco;
- attività didattiche svolte da dipendenti (quali per esempio insegnanti, accompagnatori di agenzie viaggi).

Prima di tale intervento normativo, la professione era regolata dalla legge regionale **88/1982**; i contenuti di tale normativa erano integrati dalla legge regionale **14/2000**,

³ Vedi sul punto la recente sentenza 271/2009 sugli animatori turistici.

⁴ Recita l'articolo 112 della legge regionale 2/2002 " E' guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. E' accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

⁵ Va rilevato che la gratuità e l'occasionalità non escludono il reato di abusivo esercizio di una professione (348 cp).

dedicata proprio alla valorizzazione del patrimonio storico culturale dei siti legati alla Grande guerra, in cui era contemplata una specifica disciplina per le guide turistiche specializzate sul tema storico-turistico che potevano iscriversi a uno specifico albo. Spettava al Comitato scientifico previsto dalla legge di settore effettuare la selezione per l'iscrizione all'albo. Tale disciplina è stata eliminata con la legge regionale sul turismo di cui sopra⁶.

2.3 La normativa statale sul patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale

Il legislatore statale con la legge **78/2001** ha dettato una particolare normativa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale. Siffatta disciplina è stata trasfusa, con qualche piccolo adattamento di coordinamento, nel recente codice dell'ordinamento militare di cui al **d.lgs 15 marzo 2010, 66**.

Va in merito rilevato che non tutti i beni appartenenti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono "beni culturali" in senso stretto (vedi art. 256, c. 2 del codice militare); solo quando siano beni mobili o immobili di valore particolarmente importante a causa del loro riferimento alla storia politica militare (art. 10 codice dei beni culturali) trova applicazione la normativa in tema di tutela e in genere tutto quanto previsto dal codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo **42/2004**⁷.

La normativa specificatamente dedicata al patrimonio storico della prima guerra mondiale, al pari del codice dei beni culturali riconosce prevalentemente⁸ alla Regione funzioni di valorizzazione dei beni culturali; in tale normativa è specificato in particolare che alla Regione spetta *"la creazione e la gestione di percorsi storico didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche"*.

2.4 La normativa regionale sul patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato una particolare disciplina per la valorizzazione del patrimonio storico dei beni della prima guerra mondiale, già prima che fosse emanata la legge 78/2001. Con la legge regionale **14/2000** ha previsto, in relazione al patrimonio storico della Grande guerra, l'erogazione di contributi per il finanziamento di attività tipiche della tutela dei beni culturali (esempio ricerca, catalogazione, conservazione), per la creazione di "luoghi della cultura", quali per esempio sentieri e strutture museali e per attività di valorizzazione del patrimonio culturale, come attività divulgative e formative. In quella disciplina, prima della modifica operata dalla legge regionale 2/2002, era contenuta una specifica disciplina per le guide con profilo storico-culturale.

⁶ Pur in mancanza di una normativa transitoria al riguardo, pare che a seguito dell'abrogazione di siffatta disciplina, coloro che erano iscritti nel registro delle guide turistiche specializzate sul tema storico turistico, potevano chiedere l'iscrizione nel registro generale dedicato alle guide turistiche.

⁷ Il codice dei beni culturali detta una particolare disciplina per il patrimonio storico della Grande guerra vietando, senza l'autorizzazione del soprintendente, di disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

⁸ Per i beni appartenenti al patrimonio storico della Grande guerra, sono riconosciute alcune attività tipiche della tutela quali la catalogazione, manutenzione e restauro.

3. Competenza legislativa della regione: concorrente in tema di professioni e di valorizzazione dei beni culturali

Con la riforma del titolo V della Costituzione sia le professioni sia la valorizzazione dei beni culturali sono state comprese nell'ambito della potestà legislativa **concorrente** delle Regioni. Lo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, tranne per quanto riguarda i musei d'interesse regionale, non ha sulle materie di che trattasi alcuna competenza "privilegiata"⁹. Si potrebbe sostenere, come fatto da parte della giurisprudenza (**Consiglio di Stato 3165/2003**), che le professioni turistiche non rientrino nella materia professioni, essendo attratte nell'ambito del turismo, che com'è noto è materia di competenza primaria della nostra Regione.

Tale ragionamento è stato censurato dalla Corte Costituzionale **222/2009** che nel pronunciarsi proprio in merito alla competenza regionale in ordine alla tematica delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici ha affermato che "L'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza **concorrente** dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, **prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario**". Pertanto rientrando la tematica delle guide turistiche e in genere delle professioni del turismo, nella competenza concorrente relativa alle professioni trovano pieno vigore i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di professioni ossia:

- che è competenza esclusiva dello stato individuare le varie figure professionali (articolo 1, comma 3 del d.lgs 30/2006)¹⁰;
- che è competenza dello Stato individuare i requisiti tecnico professionali e i titoli professionali per l'esercizio delle attività professionali (articolo 4, comma 2 del d.lgs.30/2006)¹¹;
- che spetta allo Stato prevedere l'istituzione di albi, elenchi, registri (C.Cost. 57/2007)¹²;
- che le Regioni non possono limitare gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché indicare gli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportando una lesione al principio della libera prestazione dei servizi (di cui all'articolo 40 del Trattato 25 marzo 1957)¹³;

Si osserva infatti che l'articolo 120 della Cost rifiuta ogni limite da parte delle Regioni all'esercizio del diritto al lavoro: l'iscrizione a albi o collegi deve costituire l'*extrema ratio* cui ricorrere quando si deve garantire la salvaguardia di un bene di rilievo costituzionale.

⁹ In analoga posizione si ritrova la Regione Trentino Alto Adige: vedi **C. Cost. 328/2009**.

¹⁰ Vedi a tale riguardo in particolare **Corte Costituzionale 40/2006** in tema di professioni del benessere; **153/2006** e **424/2006** sulle professioni sanitarie, **271/2009** sulle professioni turistiche.

¹¹ Vedi in particolare la sentenza della Corte Cost. ult.cit 271/2009.

¹² Vedi sulla questione specialmente Corte Cost. **57/2007** in tema di amministratori di condominio e **93/2008** sulle discipline del benessere.

¹³ Vedi sul punto C. Cost. 271/2009.

4. Possibile rinquadramento della pdl

Come sopra esposto non rientra nella potestà legislativa della Regione istituire e definire la figura professionale dell'accompagnatore specializzato Grande Guerra; tanto meno è possibile subordinarne l'esercizio all'iscrizione in un determinato albo o collegio. In tale ottica i commi 1, 2 e 3 della pdl in esame andrebbero rivisti.

Dubbi di legittimità costituzionale suscita pure il comma 4 che "impone" alle guide turistiche di essere affiancate dall'accompagnatore specializzato in Grande guerra. La norma in altri termini condiziona l'esercizio dell'attività, o meglio della prestazione professionale di guida turistica, alla presenza di un accompagnatore specializzato: ciò contrasta con il disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30/2006 che fissa il principio che *"Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione"*.

Sembra inoltre che il riconoscimento di una "professionalità" che affianchi le guide turistiche possa originare dei problemi di gestione nei rapporti con l'utenza all'atto della corresponsione degli emolumenti dovuti per l'esercizio dell'incarico; ci si domanda se debba essere l'utente a pagare entrambi i professionisti ovvero la guida turistica a versare un corrispettivo all'accompagnatore specializzato in Grande guerra. In altre parole ci si chiede l'accompagnatore grande guerra riceve l'incarico dalla guida o dall'utente?

Per le ragioni esposte pare che vada esclusa una figura di accompagnamento della guida turistica.

La questione, abbandonata l'idea di istituire un nuovo profilo professionale di accompagnatore della guida, potrebbe essere riesaminata tenendo conto delle competenze legislative della Regione in materia di beni culturali e in particolare della normativa specificatamente dedicata alla Grande guerra.

Com'è noto la Regione ha competenza in materia di valorizzazione dei beni culturali; la valorizzazione consiste nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare **le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio culturale.

E' evidente che la formazione e il riconoscimento di esperti specializzati nel promuovere, divulgare e far conoscere un "particolare" patrimonio culturale, testimone della storia del nostro territorio regionale, rientra nella competenza della Regione. Per tale ragione il codice dell'ordinamento militare che si occupa di patrimonio storico della Grande guerra riconosce, alle Regioni la competenza di *favorire lo svolgimento di attività formative e didattiche*.

Sorge quindi spontaneo l'interrogativo se sia possibile prevedere uno specifico profilo di **guida turistica specializzata nei siti della Grande guerra**. Tale possibilità è prevista dalla normativa statale, la quale nell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche del **13 dicembre 1995** prevede che le *"Regioni d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale e storico ed artistico nazionale, individuano i siti che possono essere illustrati solo da guide specializzate, che in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 217/1983, abbiano conseguito specifica abilitazione (da parte delle Regioni) in relazione ai siti di visita turistica"*; tale competenza regionale a riconoscere guide specializzate è stata ribadita dalla cd. Legge Bersani **7/2007** la quale ha stabilito *"Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori"*.

Dall'esame di tali discipline emerge:

- che è possibile individuare delle guide specializzate;
- che nei siti d'interesse nazionale è necessaria l'intesa con lo Stato;
- che la presenza di guide specializzate esclude la presenza di guide turistiche generiche;
- che le guide specializzate, secondo quanto emerge dal rinvio all'articolo 11 della legge 217/1983, dovevano possedere i requisiti previsti per le guide turistiche.

In relazione a questo ultimo aspetto va evidenziato che l'articolo 11 della legge 217/1983 è stato abrogato e che, come esposto nell'analisi della normativa vigente, non esistono dei criteri uniformi per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica. Linee guida a tale riguardo sono state fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che nel richiamato parere del luglio del 2008 ha precisato che sarebbe da richiedersi tutto al più il diploma di scuola media secondaria (ciò al fine di ampliare il più possibile numero di aspiranti), l'esame dovrebbe essere improntato esclusivamente sulla conoscenza del territorio regionale e dei più importanti monumenti e opere d'arte presenti, non dovrebbero essere previsti tirocini, ecc. ecc. Andrebbe pertanto approfondita la questione se sia necessario che le guide turistiche specializzate in grande guerra possiedano tutti i requisiti delle guide turistiche, svolgendo la loro attività in un territorio limitato.

Ulteriore aspetto di riflessione sarebbe quello di valutare la bontà della scelta di prevedere una competenza esclusiva delle guide specializzate, piuttosto che una competenza corrente con quelle delle guide generiche. A tale riguardo l'Autorità sulla concorrenza e il mercato, nel parere di cui sopra¹⁴, ha affermato che è auspicabile che le discipline regionali siano modificate nel senso di prevedere una valenza territoriale dell'abilitazione almeno regionale. E' evidente infatti che se nei siti della grande guerra potessero esercitare la loro professione solo le guide specializzate l'offerta sarebbe limitata con conseguente distorsione del mercato della concorrenza. *Tale distorsione tuttavia sarebbe costituzionalmente giustificata dall'esigenza di valorizzare nelle condizioni migliori i beni culturali.*

Alla luce di quanto esposto pare che la pdl in esame possa essere rivista prevedendo una Guida specializzata in grande guerra¹⁵.

Probabilmente una diversa soluzione potrebbe essere ricercata anche per altra via, tenendo conto del principio costituzionale di esercitare con la massima libertà un mestiere. Si potrebbe pensare a una ulteriore ipotesi di esclusione dalla applicazione della normativa in tema di guide turistiche ideata proprio per tener conto delle attività svolte da particolari operatori specializzati in Grande guerra. Tale attività non potrebbe sovrapporsi a quella delle guide turistiche o, laddove sovrapposta, dovrebbe rivolgersi a particolari interlocutori che visitano i siti per fini culturali piuttosto che turistici: si potrebbe trattare per esempio di attività di supporto di professionisti, o di attività didattiche (come previsto dalla normativa nazionale in tema di Grande guerra) svolte nei siti della Grande guerra verso insegnanti,

¹⁴ Vedi in tal senso anche la C. Cost 271/2009.

¹⁵ **Andrebbero tuttavia approfonditi i seguenti aspetti:**

- la guida specializzata deve avere i requisiti e superare l'esame di guida ordinaria, prima di poter accedere al profilo specializzato, ovvero può avere requisiti diversi rispetto alla guida generica e avere un esame calibrato solo sui siti della Grande guerra?
- è necessaria l'intesa con lo Stato per individuare i siti in cui operano le guide specializzate, trattandosi per lo più di siti d'interesse regionale?
- l'attività delle guide specializzate nell'ambito dei siti sarebbe esclusiva o concorrente a quella delle guide turistiche?

studenti, studiosi, ricercatori, associazioni combattentistiche o appartenenti a associazioni culturali operanti nel campo della storia, o in occasione di celebrazioni.

Seguendo sia la soluzione della guida specializzata sia quella dell'esperto (escluso dalla normativa sulle guide) si dovrebbero individuare dei criteri per garantire la qualità del servizio offerto. Si potrebbe come ad esempio previsto nella pdl oggetto di esame stabilire che le competenze siano accertate dal Comitato tecnico scientifico previsto dalla legge regionale 14/2000, secondo i criteri indicati in un regolamento che tenga magari conto anche della situazione di coloro che già svolgevano tale attività sulla base dell'articolo 4 della legge regionale 14/2000¹⁶.

5. Conclusioni

Da quanto esposto pare che le finalità perseguite dalla proposta di legge 115 possano essere attuate utilizzando tuttavia delle diverse ricostruzioni rispetto all'istituzione di una nuova professione: si potrebbe percorrere la soluzione di un profilo di specializzazione nell'ambito delle guide turistiche e/o stabilire una nuova ipotesi di esclusione dall'applicazione della normativa in tema di guide turistiche, svolgendo i soggetti di che trattasi attività di valorizzazione dei beni culturali piuttosto che un servizio nell'ambito del turismo.

¹⁶ 3.1 Necessità dell'intervento normativo

Come rimpostata la pdl l'intervento normativo risulta ineludibile: bisognerebbe infatti intervenire sia nella legge regionale 14/2000 attribuendo la competenza all'individuazione degli operatori specializzati in grande guerra al Comitato tecnico scientifico ivi previsto sia nella legge regionale 2/2002 prevedendo una specifica ipotesi di esclusione dalla applicazione della normativa in tema di guide turistiche o un nuovo profilo professionale.

NORMATIVA NAZIONALE

R.D. 18-6-1931 n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

123. (art. 124 T.U. 1926). - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (247).

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (248).

L. 17-5-1983 n. 217 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

11. Attività professionali.

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È **guida turistica** chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

È **accompagnatore turistico** o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani (21).

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero] (22).

(21) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(22) La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, l'art. 1, D.P.C.M. 13 settembre 2002 ha disposto che tutti i riferimenti alla presente legge, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. 13 settembre 2002, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto e alle normative regionali di settore.

D.P.R. 13-12-1995 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'interno: Circ. 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551-10900 (27) 20.

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

1. 1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;

b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

2. 1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

3. 1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo IX - Turismo

43. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera», così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616¹⁷, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

44. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori

¹⁷ Tale disposizione prevede 56. Turismo ed industria alberghiera.

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i **servizi**, le strutture e le **attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale**, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

- a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
- b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.

turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

45. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

46. Abrogazioni. (omissis)

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 :

b) è abrogato l'articolo 123.

L. 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo

2. Competenze.

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti àmbiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce (3):

a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;

d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà (4).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 13 settembre 2002. Vedi, anche, l'Acc. 14 febbraio 2002.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

Capo II

Imprese e professioni turistiche

7. Imprese turistiche e attività professionali.

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE

nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali (13) (14).

(13) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo

D.P.C.M. 13 settembre 2002 - Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Seduta del 14 febbraio 2002

Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante «Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

1. I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;

b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.

Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.

3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di

somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.

Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:

devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;

devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).

d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

g) [Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza] (2).

h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.

Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.

Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.

Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.

Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.

m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

n) [Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale] (3).

(2) Lettera annullata ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 2004 (Gazz. Uff. 26 maggio 2004, n. 122).

(omissis)

D.P.R. 27 aprile 2004 - Parziale annullamento del D.P.C.M. 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attività di guida turistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA - 3 DICEMBRE 2003

N. SEZIONE 3165/2003

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento in parte qua del D.P.C.M in data 13 settembre 2002, recante «Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

La sezione

Vista la relazione trasmessa con nota 17 luglio 2003, n. A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti;

Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione referente e nel ricorso straordinario;

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, definiti dall'accordo fra lo Stato e le regioni e province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lettera g) ed n) dell'accordo allegato, in particolare, rinviano alle normative regionali di settore - e pertanto semplicemente e in bianco - la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potestà statale di fissazione degli indispensabili princìpi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135 del 2001, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe **ritenuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attività**. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attività connesse non è, non è invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale è vieppiù giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Ciò premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concreterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135 del 2001, (legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo) in quanto l'attribuzione a fissare principi uniformi per la disciplina della professione di guida turistica sarebbe stata dismessa dallo Stato malgrado la delega attribuitagli nel predetto articolo di legge. In luogo di stabilire requisiti e modalità di esercizio nel territorio nazionale delle professioni turistiche, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne avrebbe in realtà demandato la definizione ad una successiva determinazione da emanare unicamente a seguito di accordo tra fra lo Stato, le regioni e province autonome.

L'associazione ricorrente ha depositato il proprio statuto ed ha premesso all'esposizione dei motivi di ricorso un excursus sulla professione di guida turistica: annoverata fra i mestieri girovaghi dalla legge 23 dicembre 1988 (poi confluita nel testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 e nel regolamento di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517) è stata sempre caratterizzata dalla garanzia per il turista alla corretta valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Paese. Il ruolo della guida turistica è stato riformato a partire dal T.U.L.P.S. del 1926 (regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) che prevedeva l'espletamento di un giudizio di idoneità tecnica per l'ottenimento della licenza allo svolgimento di attività di guida e degli altri mestieri connessi al turismo.

L'assetto sopraddescritto è rimasto invariato nella successiva legislazione (articoli 123 e 125 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 77; articoli 234 e 241 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ed è rimasto immutato salvo il trasferimento al sindaco del potere di rilasciare le licenze attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La legge 17 maggio 1983, n. 217 legge quadro sul turismo, ha disciplinato all'art. 11 l'attività di guida turistica delineandola: a) come oggetto di vera e propria professione i cui esercenti sono iscritti in albi o registri; b) come attività il cui servizio richiede il passaggio di apposito esame di idoneità; c) come attività in stretta connessione al patrimonio, storico, artistico, culturale e ambientale. I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nella direttiva 75/368/CEE e nella direttiva 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428 del 1990 e con il decreto legislativo n. 391 del 1991. Detti principi sono stati precisati nella sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio

1991, n. 198/89. Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 - Gazzetta Ufficiale n. 286/1996). Entrata in vigore la disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), l'art. 2, comma 4, lettera g) ha delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri di definire con proprio decreto ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

La Presidenza del Consiglio ha richiamato l'istruttoria svolta e gli avvisi espressi dal Ministero delle attività produttive nella nota 25 marzo 2003 e dalla Segreteria della Conferenza Stato-regioni nella nota 8 maggio 2003. Ha poi osservato come l'attività di guida turistica non può essere inserita tra le professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., che disciplina le posizioni professionali c.d. protette: il decreto è quindi in linea con gli orientamenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la legislazione europea che hanno ritenuto inopportuno adottare ulteriori regolamentazioni in materia di professioni non regolamentate che avrebbero avuto la conseguenza sostanziale di estendere l'area delle professioni c.d. protette.

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, osservato come l'attività di guida turistica presenti caratteri di stabilità consolidati e non ha certamente carattere emergente ed è già in atto disciplinata anche da leggi regionali. In luogo di stabilire in nuova disciplina generale delle professioni turistiche, il legislatore ha inteso valorizzare il previo accordo delle regioni interessate nell'adottare ulteriori requisiti e modalità di esercizio.

Considerato:

1. Vengono all'esame della Sezione l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, in particolare, l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al predetto decreto nella parte in cui rinviano alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) e la definizione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

Quale organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei professionisti muniti di autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di guida turistica, l'Associazione nazionale guide turistiche ha impugnato, per questa parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1.1. L'associazione ricorrente ha sostenuto che la potestà attribuita alle regioni e alle province autonome di definire concordemente i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e di definire i criteri autonomi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche costituisce abdicazione dalla competenza propria dello Stato di determinare uniformemente per tutto il territorio nazionale i principi propri della professione di guida turistica.

La titolarità di siffatto compito era stata conferita allo Stato dall'art. 7, comma 5 della legge 20 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo e allo Stato sarebbe rimasta anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, stante la collocazione della disciplina delle professioni fra le materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3 Cost. per le quali lo Stato mantiene ancora la potestà di determinare i principi fondamentali.

Anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, comma 4 Cost., la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l'art. 117, comma 3 Cost., giustifica la permanenza dell'intervento statale per quanto concerne l'attività di guida turistica, dato il suo carattere di vera e propria professione consolidatosi nel tempo.

2. La Sezione ritiene anzitutto che l'attività di guida turistica **non** possa essere compresa dal novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., così condividendo l'avviso della Presidenza del Consiglio.

Quella di guida turistica non è infatti fra le attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi od elenchi, come previsto dall'art. 2229 cod. civ.

Lo stesso art. 7, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, qualifica la guida dei turisti fra i servizi che insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come «quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica». La norma, pur qualificando la guida dei turisti fra le attività connesse alle professioni turistiche, esclude, però, che le regioni possano autorizzarne l'esercizio.

Alle regioni è, infatti, attribuito dal successivo comma 6 dell'art. 7 della legge n. 135 del 2001, il potere di autorizzare l'esercizio allo svolgimento delle attività tipiche delle professioni turistiche con validità sull'intero territorio nazionale (in conformità ai criteri stabiliti dal decreto sui principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ma con espressa eccezione per le guide turistiche.

2.1. L'esercizio dell'attività di guida turistica rimane pertanto sottoposta dall'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (analogamente agli interpreti, i corrieri alle guide, e i

portatori alpini) alla licenza del Questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Tale **accertamento è di competenza delle regioni, secondo l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217**, che demanda loro di accertare i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di tutte le altre attività o professione attinente al turismo. E ciò conformemente all'art. 7, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di guide, corrieri e interpreti, ferme le attribuzioni degli organi statali relative alla pubblica sicurezza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

2.2. Ai fini dell'inquadramento fra le libere professioni in senso proprio, è perciò irrilevante che l'art. 11 della legge n. 217 del 1983, nel definire l'attività guida turistica ne ponga in evidenza il carattere professionale, sia in relazione ai modi del suo esercizio, che in rapporto alle conoscenze che la regione è tenuta ad accertare.

In disparte l'osservazione che identica terminologia ed analogo regime sono stabiliti dall'art. 11 della legge n. 217 del 1983 per le altre attività inerenti al turismo e lo stesso uso del termine professione sia stato fatto dalla legge n. 217 del 1983 anche per queste altre attività, nessuna delle disposizioni sopra riportate subordina l'esercizio dell'attività di guida turistica al possesso di requisiti uniformi e all'iscrizione in appositi albi o elenchi comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, come l'art. 2229 cod. civ. richiede per le professioni regolamentate.

3. Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo Cost. (nel testo introdotto dall'art. 3, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per le quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, pur spettando alle regioni la potestà legislativa.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

3.1. Anche volendo dare il massimo dello spazio all'interpretazione analogica, con particolare attenzione all'eventuale prevalenza della componente intellettuale e a criteri che si rifacciano alla tradizione storica della professione di guida turistica, non appare alla Sezione superabile la circostanza che, perché essa possa essere esercitata, non richieda il possesso di un titolo di studio avente valore legale uniforme per tutto il territorio nazionale né l'iscrizione in appositi albi, così come previsto dall'art. 2229 del codice civile, come la maggior parte delle professioni intellettuali.

Non trova, pertanto, spazio alcuno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su

tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettere g) e n) dell'allegato) alle normative regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello Stato, riconosciuta dall'art. 117, comma terzo Cost. in materia di professioni.

3.2. E, parimenti, non è sostenibile che l'esercizio, in forma concorrente della potestà dello Stato in materia di professione di guida turistica trovi sostegno nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, anche oggetto del novellato art. 117, comma terzo Cost.

Distinguendo la tutela dei beni culturali, oggetto di attribuzione esclusivamente statale nel primo elenco, dalla loro valorizzazione, oggetto di competenza ripartita nel secondo elenco, il novellato art. 117, comma terzo Cost. ha inteso riferirsi a tutte le attività idonee a promuoverne la diffusione e lo sviluppo, fra le quali non può essere inclusa - ancora ritenendo applicabile e dilatando oltremodo lo strumento analogico - quella delle professioni turistiche espressamente limitate dalla legge alla promozione dell'attività turistica ed all'assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. Se pertanto l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha correttamente ritenuto assorbente la connessione al turismo rispetto al carattere professionale dell'attività di guida, diversa soluzione si impone, però sotto altro profilo dell'attuazione dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nel quadro delle competenze regionali così come riformulate nell'art. 117 Cost. dopo la novella dell'art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

È stato chiarito al proposito come limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione di principi nelle materie di potestà concorrente **comporterebbe svalutare oltre misura istanze unitarie** che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze (Corte cost. 1° ottobre 2002, n. 303). È stata pertanto ravvisata la necessità di utilizzare «congegni volti a rendere più flessibile un disegno che ... rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione ... le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica». Elemento di flessibilità che la Corte costituzionale ravvisa nell'art. 118, primo comma Cost. che si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative. Dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118 Cost. la Corte desume il principio dell'intesa conseguente alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà che, nel mutare delle situazioni istituzionali di titolarità delle competenze, diviene fattore di flessibilità di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

4.1. Sotto questo specifico profilo, è sicuramente ravvisabile l'aporia denunciata dalla ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, fra l'art. 2, comma 4, lettera g)

della legge n. 135 del 2001 e l'art. 1, n. 6, lettere g) ed n) dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

L'esigenza di unitarietà che nell'art. 2 della legge n. 135 del 2001 veniva soddisfatta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, viene totalmente obliterata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, laddove - in entrambi i casi con valenza ultraregionale - rinvia alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera g) dell'allegato) nonché criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera n) dell'allegato).

La circostanza che l'operato delle regioni abbia valenza sull'intero territorio nazionale quanto ai requisiti ed alle modalità di esercizio delle professioni turistiche e debba essere ispirato ai criteri uniformi per tutte le regioni stesse quanto all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio di siffatte professioni integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 1° ottobre 2002, n. 303 ... «di una disciplina che prefigura un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».

4.2. Che i procedimenti previsti dalle lettere g) ed n) dell'art. 1, n. 6 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 abbiano demandato la disciplina delle attività ivi previste al solo intervento delle regioni e delle province autonome, se pure astrattamente ossequioso della lettera dell'art. 117, comma quarto Cost. non è sicuramente conforme alla sua applicazione, come necessitata dalle esigenze radicate dalla Corte. Esigenze che trovano giustificazione nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) della legge n. 135 del 2001.

Intesa che, nonostante cristallizzata in una fonte anteriore nel tempo e inferiore nel rango alla modifica costituzionale del titolo quinto Cost., assume attualità e vigore con la lettura ad opera della Corte costituzionale dell'art. 117 Cost., nel cui comma quarto va collocata la materia di cui trattasi in quanto inscindibilmente connessa al turismo.

5. Sotto questo aspetto e nei limiti suindicati il ricorso è conclusivamente da accogliere, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso venga accolto.

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

(omissis)

6. Valorizzazione del patrimonio culturale.

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (8).

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

10. Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (10).

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (11).

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) **le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (12);**
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (14);
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (15).
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

11. Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (16).

- 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (17):
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (18);
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (19);

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37 (20);

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (21);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (22);

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (23);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10 (24).

(Omissis)

50. Distacco di beni culturali.

1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione.

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I

Principi generali

101. Istituti e luoghi della cultura.

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio (169);

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (170);

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

102. Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli

altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

(omissis)

Sezione II

Uso dei beni culturali

(omissis)

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

111. Attività di valorizzazione.

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di **risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche** o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica.

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, **la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.**

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.

Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di

volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (175) (176).

(175) Comma così modificato dalla lettera uu) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(176) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, come rettificato con Comunicato 24 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119).

D.Lgs. 2-2-2006 n. 30 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131

Capo I - Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

Capo II - Principi fondamentali

2. Libertà professionale.

1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. **Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.**

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

3. Tutela della concorrenza e del mercato.

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

4. Accesso alle professioni.

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La **legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.**

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

5. Regolazione delle attività professionali.

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

Capo III - Disposizioni finali

6. Regioni a statuto speciale.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131¹⁸.

7. Norma di rinvio.

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

¹⁸ L. 5-6-2003 n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

11. Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

D.L. 31-1-2007 n. 7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli

10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

(omissis)

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, **fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali**. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. **Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori**. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica (51) (52).

D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

59. Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 - Codice dell'ordinamento militare

Sezione II

Patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Art. 255 Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

- a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 256 Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255, in conformità alla presente sezione e alle leggi regionali:

a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

- b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
- c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) lo Stato.

2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 255 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e **valorizzazione** delle cose di cui all'articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 257 Compiti dello Stato

1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1:
- a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;
 - b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;
 - c) può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art. 258 Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali

1. In attuazione dell'articolo 257, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
- a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 255;
 - b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 256, comma 1;
 - c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1;
 - d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1;

- e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 262;
- f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
- g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

5. Il Comitato definisce:

- a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
- b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
- c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
- d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 259 Competenze del Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

- a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine;
- b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all' articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Art. 260 Competenze del Ministero degli affari esteri

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
 - a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255;
 - b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
 - c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Art. 261 Competenze delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
 - a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e **la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;**
 - b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
 - c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti. (17)

(17) Comma così corretto da Comunicato 1° giugno 2010, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2010, n. 126.

Art. 262 Finanziamento statale degli interventi

1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:
 - a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 258, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 263 Reperti mobili e cimeli

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 264 Sanzioni

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00.

2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 - Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.
2. A tal fine la Regione sostiene progetti tesi a favorire:
 - a) la ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale;
 - b) la realizzazione e l'organizzazione in strutture museali, anche all'aperto, delle testimonianze disponibili;
 - c) la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, anche con iniziative di cooperazione transfrontaliera;
 - d) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale;
 - e) le iniziative tese a valorizzare il Friuli-Venezia Giulia quale ideale parco storico del primo conflitto mondiale, anche in collaborazione con analoghe aree storiche oltreconfine.

Art. 2 (Conferenza di servizi)

1. L'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura convoca almeno una volta all'anno una Conferenza di servizi per le finalità della presente legge.
2. Alla Conferenza partecipano:
 - a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o un suo delegato, che la presiede;
 - b) l'Assessore regionale al turismo;
 - c) l'Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia;
 - d) il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;
 - e) due rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguano finalità coerenti con la presente legge;
 - f) un rappresentante onorcaduti;
 - g) un rappresentante della promozione turistica regionale;
 - h) un rappresentante dell'ANCI del Friuli-Venezia Giulia;
 - i) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
(Compiti della Conferenza)

1. La Conferenza:

- a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge;
 - b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e relativo agli interventi di cui all'articolo 5;
 - c) verifica l'attuazione di tale programma ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.
2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici docenti universitari designati dalla Conferenza stessa.
3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 4
(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002¹⁹

Art. 5
(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:
- a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi;
 - b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici;
 - c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;
 - d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei

¹⁹ Art. 4 (*Albo delle guide turistiche*)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso la Direzione regionale del commercio e del turismo, l'albo delle guide turistiche specializzate sul tema storico- scientifico.

2. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

Note:

1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati;

f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, ad enti pubblici e privati;

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;

c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.

3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza.

4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;

b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;

c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 162, comma 1, L. R. 2/2002

2 Aggiunte parole al comma 2 da art. 162, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 6

(Rendicontazione dei contributi)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 5 sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6 bis

(Accordi di programma)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), aventi a oggetto la realizzazione d'interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale.

2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi.

3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 30/2007
(omissis)

Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 - Disciplina organica del turismo

TITOLO VIII PROFESSIONI TURISTICHE CAPO I

Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

Art. 112

(Definizione delle attività)

1. E' **guida turistica** chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. E' **accompagnatore turistico** chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. E' **guida naturalistica o ambientale** escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113

(Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)

1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.
2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.
3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e

successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti, in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4.

(ABROGATO)

5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

Note:

1 Abrogato il comma 4 da art. 7, comma 1 lettera a), L. R. 2/2010

2 Sostituito il comma 5 da art. 7, comma 1 lettera b), L. R. 2/2010

3 Aggiunto il comma 5 bis da art. 7, comma 1 lettera c), L. R. 2/2010

4 Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 116

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. E' disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;

b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);

c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.

Art. 118

(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e

rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Art. 119

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120

(Visite ai siti museali)

1. Le guide turistiche, nell'esercizio della loro attività professionale, incluse le visite di studio e aggiornamento, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

(omissis)

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.
2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

(OMISSIS)

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.
2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

(OMISSIS)

CORTE COSTITUZIONALE E ANTITRUST

Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 459

1. – (omissis)

Con queste premesse, il rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 4 del 2000, Regione Emilia-Romagna, limitatamente all'inciso "ambienti montani"; secondo il giudice a quo, il legislatore regionale avrebbe istituito una nuova figura professionale, la guida ambientale-escursionistica, cui avrebbe riconosciuto una serie di compiti che in parte verrebbero a sovrapporsi a quelli delle guide alpine, precisamente nella misura in cui le guide escursionistiche siano abilitate a svolgere le loro attività "in ambienti montani".

(omissis)

3 - Nel merito la questione non è fondata.

Neppure il TAR rimettente dubita che le Regioni, già nel vigore del precedente regime costituzionale di riparto delle competenze, disponessero di un potere legislativo di tipo concorrente in tema di definizione e disciplina delle attività professionali nell'ambito turistico; ciò era reso evidente, in particolare, dalla prima disposizione di cornice intervenuta sul punto e cioè dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), che affidava alle Regioni la funzione di accertare i requisiti per l'esercizio di tutta una serie di specifiche attività professionali nell'ambito turistico, individuate dalla stessa disposizione di legge, nonché per "ogni altra professione attinente al turismo". In seguito, la legge n. 6 del 1989 e la legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), hanno esplicitamente stabilito analitici principi fondamentali per la legislazione regionale in riferimento solo a due delle figure professionali già previste nel richiamato art. 11 della legge n. 217 del 1983.

Rispetto a questo sicuro spazio di competenza amministrativa e legislativa riservata alle Regioni, successivamente, altre leggi statali - precedenti la data di adozione della legge regionale in esame e relative alle conseguenze del referendum che aveva abrogato la legge istitutiva del Ministero del turismo (D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") - nonché il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (art. 43 e segg. del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") hanno sostanzialmente confermato i poteri regionali in questa materia. Analogamente è da dirsi in riferimento a quanto previsto, peraltro successivamente all'esercizio del potere legislativo da parte della Regione Emilia-Romagna, dagli artt. 2, comma 4, lettera g), e 7, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4 - Di conseguenza, il problema si restringe alla determinazione dell'ampiezza delle attività professionali che la specifica normativa di cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989 e riferita alle guide alpine riserva a tale figura; attività che, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure professionali operanti nell'ambito turistico. Da questo punto di vista, peraltro, ciò che distingue effettivamente tale figura professionale è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", nonché dell'art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani"), bensì l'accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti "l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche" (come si esprime testualmente l'art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l'attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi" (come si esprime l'art. 21, comma 2, della medesima legge). D'altra parte, anche l'art. 23 della medesima legge riserva "alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi" l'attività di accompagnamento sui vulcani solo allorché siano previste le attrezzature e tecniche alpinistiche di cui al citato art. 21.

È vero che la legge n. 6 del 1989 dispone altresì, all'art. 21, che le Regioni possano disciplinare la formazione e l'abilitazione di "accompagnatori di media montagna", operanti in aree diverse da quelle riservate alle guide alpine, prevedendo che questa specifica attività professionale si svolga sotto la vigilanza del collegio regionale delle guide alpine, d'intesa con la Regione interessata. Si tratta però di una figura professionale facoltativa, che le Regioni possono disciplinare o meno, come appunto ha fatto la Regione Emilia-Romagna, dapprima prevedendola con l'art. 12 e seguenti della legge 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di montagna), e poi abrogando tali disposizioni con la legge n. 4 del 2000.

Quest'ultima legge regionale, all'art. 2, comma 3, oggetto di censura nel presente giudizio, ha individuato, fra le diverse "professioni turistiche di accompagnamento", anche la "guida-ambientale escursionistica", figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall'"accompagnatore di media montagna", perché essenzialmente finalizzata ad illustrare "gli aspetti ambientali e naturalistici" dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione "di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi".

Dal momento che quindi non si erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente si rivela priva di fondamento.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, Regione Emilia-Romagna (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 40

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2005.

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere).

Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 ("funzionalmente collegati" ai precedenti) della predetta legge si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).

2. - La questione è fondata.

2.1. - Con la legge n. 18 del 2004 la Regione Liguria, "allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini" (art. 1, comma 1), pone una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali per il benessere, con "l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente" e di "prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative" (art. 1, comma 2).

In particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bionaturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline nell'istituto Elenco regionale per le

discipline bionaturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l'una riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2, lettera a); l'altra relativa ai singoli operatori delle discipline bionaturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell'Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bionaturali per il benessere senza essere iscritti nell'Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco medesimo (art. 11, comma 2).

2.2. - Come già rilevato nella sentenza n. 424 del 2005 - a sostegno della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch'essa emanata per la regolamentazione delle discipline bionaturali - l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che l'oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle "professioni". Rispetto ad essa, peraltro, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente ne riconduca il contenuto precettivo all'ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché l'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" è ininfluenza ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005).

2.3. - Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali, è sufficiente ribadire che - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, Cost. - qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424 del 2005).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti

didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del 2005).

Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali, per violazione del parametro evocato.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Corte cost. 14 aprile 2006, n. 153

Motivi della decisione

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe l'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Il comma 1 della disposizione denunciata individua le figure professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari, gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori professionali socio-educativi.

Il comma 2 della medesima disposizione, a sua volta, indica i titoli il cui possesso è richiesto per l'esercizio della professione di educatore professionale. Essi sono, alternativamente:

a) il diploma o l'attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;

b) la laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

c) la laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 contrasterebbe con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, giacché l'ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 32, comma 2, della medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei per l'accesso alla professione di educatore professionale titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l'art. 117, terzo comma, Costituzione, perché appartarrebbe alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, altresì, con l'art. 33 della Costituzione, perché la materia degli esami di Stato rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si

accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale.

2. - Le questioni sono fondate.

2.1. - Occorre premettere che l'art. 32 della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, dedicato alle figure professionali che operano nei servizi sociali, va ricondotto alla materia delle "professioni", appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.2. - Alla stregua di quanto affermato in materia da questa Corte, occorre ribadire che - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione - qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza n. 355 del 2005).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).

2.3. - L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali.

2.4. - Altrettanto lesiva delle competenze statali è la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 32.

La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.

2.5. - Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 424

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), 4, 5, 6, della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

1. - Con ricorso notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla **musicoterapia** e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

2. - La questione è fondata.

La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri definisce la musicoterapia come «attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse», avente quale scopo «lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre, qualifica il musicoterapista come «un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3); istituisce, presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania, «il registro professionale

regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 5).

E' evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici.

L'art. 117, terzo comma, Cost., include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Da simili principi - enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) - discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost.

(omissis)

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Corte cost. 2 marzo 2007, n. 57

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio», e degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 27 gennaio e il 13 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 16 febbraio 2006 ed iscritti al n. 8 e al n. 22 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e Stefano Grassi per la Regione Marche.

1.1. - Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, 3, 97 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa 20 gennaio 2006, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VIII, recante «Riproposizione di norma concernente **l'istituzione del registro degli amministratori di condominio**».

La delibera legislativa impugnata istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni Provincia regionale il registro degli amministratori di condominio, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attività.

Riferisce il Commissario ricorrente che la norma impugnata costituisce la sostanziale riproposizione di altra norma (art. 20, comma 18, del disegno di legge n. 1084), già impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione ed espunta in sede di promulgazione della legge 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).

Ad avviso del Commissario, la disposizione impugnata non si sottrae ai dubbi di costituzionalità già formulati col precedente ricorso, al quale l'attuale impugnativa fa integrale rinvio. Difatti, la Corte costituzionale ha affermato che nel vigore della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore, dalla quale non si trarrebbe alcuno spunto

che possa consentire l'iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata.

La norma, inoltre, poiché prevede l'iscrizione in un apposito registro per lo svolgimento dell'attività in questione, attualmente non soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata costituirebbe un limite al suo esercizio, ponendosi in contrasto con l'art. 120 della Costituzione.

Il Commissario dello Stato ritiene infine la disposizione impugnata inficiata da intrinseca irragionevolezza. Vi si prevede infatti l'istituzione di un registro al quale gli interessati hanno facoltà di iscriversi, in assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione. La formulazione della norma sarebbe pertanto priva di quella pur minima regolamentazione, necessaria per il funzionamento del registro in questione.

(omissis)

Motivi della decisione

(omissis)

4.1. - La legge regionale istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili (art. 1); prevede (art. 2, comma 1) che nel registro possono essere iscritti coloro che siano in possesso di determinati requisiti professionali (il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione o l'iscrizione in altri albi di ordini o collegi professionali affini); affida alla Regione (art. 3, commi 1 e 3) il compito di promuovere e organizzare corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di amministratore di condominio e di immobili, rimandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi e dei relativi esami.

4.2. - L'istituzione di detto registro, l'individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione in esso e la previsione di corsi ed esami finali per il conseguimento dell'attestato professionale necessario a tali fini rientrano nella materia delle professioni, e cioè in una materia di competenza legislativa concorrente.

Questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi (da ultimo, sentenze n. 449, n. 424, n. 423 e n. 153 del 2006). In particolare, con la sentenza n. 355 del 2005 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, istitutiva del registro generale degli amministratori di condominio, affermandosi che «esula [...] dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale».

Nella medesima direzione si è posto il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).

Non si può pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Marche, facendo leva sulla circostanza che, per espressa previsione della legge regionale in esame (art. 2, comma 4), la mancata iscrizione al registro non preclude l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio e di immobili.

Infatti l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, «una funzione individuatrice» (sentenza n. 355 del 2005) della professione, preclusa alla competenza regionale.

4.3. - L'intera legge regionale è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, essendo priva di autonoma portata normativa senza le disposizioni medesime. Di conseguenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse comporta anche la caducazione dell'intero testo della legge regionale nella sua restante parte.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.

Corte cost. 11 aprile 2008, n. 93

1.1. - In particolare, le censure hanno ad oggetto:

a) l'art. 2, il quale individua le «**discipline bio-naturali del benessere**» nelle pratiche e tecniche naturali, non sanitarie, volte al raggiungimento, miglioramento o conservazione del benessere della persona;

b) l'art. 3, il quale definisce il percorso formativo per essere riconosciuti operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;

c) gli artt. 5 e 6 che dispongono la istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali, diviso in due sezioni - la prima relativa alle "agenzie formative" e la seconda relativa agli "operatori" - che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di stabilire, sentito un apposito Comitato regionale ed a seguito di deliberazione consiliare, i requisiti richiesti per l'inserimento in detto elenco.

Le disposizioni impugnate, ad avviso di parte ricorrente, sono in contrasto col principio fondamentale, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale è riservata alla legislazione statale la individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti nonché la istituzione di albi, ordini e registri.

Motivi della decisione

1. - Il Governo ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), chiedendo, altresì, che gli effetti della pronunzia di illegittimità siano estesi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni di detta legge regionale.

Ad avviso del ricorrente, in particolare, la legge impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto eccederebbe i limiti della competenza regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle professioni, violando i principi fondamentali previsti dalla normativa statale.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Più volte questa Corte, chiamata a scrutinare - con riferimento alla dedotta violazione del riparto di competenze in materia di professioni previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost. - la legittimità costituzionale di leggi regionali volte a disciplinare l'ordinamento di cosiddette "professioni emergenti", ha precisato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli

aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale [...]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005).

A tale considerazione, di carattere generale, questa Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti, affermato che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005), anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata.

2.2. - Applicando tali principi al caso in questione, si deve rilevare come la legge censurata si caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle «discipline bio-naturali del benessere» (come dispone l'art. 3), sia per prevedere (all'art. 6) la istituzione di un «elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere», articolato in due sezioni nelle quali possono essere, rispettivamente, iscritti, previa dimostrazione dello svolgimento di documentata attività per almeno un triennio, gli enti preposti alla formazione degli operatori e, a seguito della dimostrazione del possesso di apposito attestato di qualifica, gli operatori stessi suddivisi in «sottosezioni relative ad ogni specializzazione».

Il carattere non ancora compiutamente definito dei contenuti delle suddette «discipline bio-naturali del benessere» non viene a modificare le conclusioni cui questa Corte già è pervenuta con la sentenza n. 424 del 2005, relativa alla precedente legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), della medesima Regione avente analogo oggetto, posto che è comunque sempre rimesso ai meccanismi procedurali previsti dagli artt. 5 e 6 della legge censurata (e cioè ad una decisione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del Consiglio regionale) riempire i contenuti lasciati parzialmente aperti dall'art. 2. Il disposto di tale articolo è, infatti, già sufficiente per evidenziare che viene istituita una nuova professione, nonostante che dai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale «non si [tragga alcuno] spunto che possa consentire iniziative legislative nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata» (sentenza n. 424 del 2005).

Non vi è, quindi, alcun dubbio che, per effetto delle ricordate previsioni legislative, la censurata legge regionale n. 32 del 2006 della Regione Piemonte abbia quella funzione individuatrice della nuova professione che, in base ai principi sopra esposti, è, invece, inibita alla potestà legislativa regionale, travalicandone i limiti.

3. - Nessun rilievo può avere l'argomento difensivo, svolto dalla resistente Regione, in ordine al fatto che sussisterebbero altri esempi, nell'ambito della legislazione di altre Regioni - in particolare le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana - di testi normativi il cui contenuto sarebbe sostanzialmente analogo a quello ora impugnato e sul quale il Governo non ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Sul punto basti ricordare, senza che sia necessario effettuare una specifica esegesi delle leggi regionali indicate dalla Regione Piemonte al fine di verificare la sussistenza o meno delle dedotte coincidenze normative, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale - data la loro natura dispositiva caratterizzata anche dall'esistenza di precisi termini per la proposizione - non è lecito inferire, anche nell'ipotesi di mancata impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo stesso contenuto, né la rinuncia all'impugnazione di disposizioni legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali.

4. - Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 32 del 2006 direttamente impuginate dal Governo, consegue, stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti - tale che, senza queste ultime, le medesime restano prive di specifica autonomia normativa - la estensione degli effetti della presente pronuncia anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

Corte cost. 20 giugno 2008, n. 222

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 29 maggio 2007, depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Con ricorso del 29 maggio 2007, la Regione Veneto ha promosso varie questioni di legittimità costituzionale di più disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge leale collaborazione.

2 aprile 2007, n. 40, in quanto lesive dell'autonomia legislativa regionale o, comunque, del principio di Per quanto qui interessa, la Regione ricorrente impugna l'art. 10, comma 4, del d.l. n. 7 del 2007, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 40 del 2007, che detta disposizioni relative all'esercizio delle **attività di guida turistica e di accompagnatore turistico**

Tale disposizione - a giudizio della ricorrente - viola l'autonomia legislativa regionale in materia di turismo, nel cui ambito ricade la disciplina delle professioni turistiche, riservata - ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione - alla competenza legislativa residuale della Regione. Del resto, la Regione Veneto, disciplinando con la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in maniera organica l'intero settore, ivi comprese le professioni turistiche, ha individuato le relative figure professionali, ne ha disciplinato l'esercizio e ne ha definito le competenze, prevedendo, per l'esercizio delle stesse, il superamento di un esame di abilitazione, l'iscrizione ad un elenco provinciale e il rilascio di una licenza da parte dei Comuni.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata si pone in antitesi rispetto alla citata legge regionale n. 33 del 2002, mentre non vale invocare il principio comunitario di libera concorrenza, richiamato dal comma 1 dello stesso art. 10 al fine di affermare la competenza statale: il comma 4 dell'art. 10, nella sua interezza, appare inadeguato rispetto allo scopo di aprire le professioni turistiche al libero mercato. In particolare, del tutto irrazionale è la scelta del legislatore statale di consentire ai soli titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente l'esercizio dell'attività di guida turistica senza alcuna previa selezione, e, in maniera analoga, ai soli titolari di laurea o diploma

universitario in materia turistica o titolo equipollente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico senza ulteriore esame.

Né, sotto altro profilo, il titolo di legittimazione dell'intervento statale nella materia de qua può rinvenirsi ipotizzando che le professioni turistiche siano «attratte» nella materia di competenza concorrente delle «professioni» (articolo 117, terzo comma, Cost.) a discapito della materia di competenza regionale esclusiva del «turismo», della quale le professioni turistiche sono parte integrante (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2005).

Inoltre, la disposizione impugnata appare alla ricorrente non rispettosa della competenza (residuale esclusiva, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.) regionale in materia di formazione professionale, nella parte in cui impone alle Regioni di promuovere sistemi di accreditamento per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori: le modalità organizzative e la disciplina del concreto svolgimento dell'attività formativa esterna sul territorio regionale rientrano tra le prerogative proprie delle Regioni (viene citata la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2005), alle quali spetta di introdurre o meno particolari sistemi di accreditamento che abbiano come scopo quello di elevare la qualità dell'offerta del servizio di guida turistica.

In ogni caso, secondo la ricorrente, l'intervento del legislatore statale risulta comunque lesivo del principio di leale collaborazione.

(Omissis)

Motivi della decisione

(Omissis)

7. - Questa Corte ritiene che, **quale che sia il settore in cui una determinata professione si espliciti, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetti sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.**

L'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplicita e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

Nel caso in esame, la norma censurata regola aspetti che sono propri dell'esercizio di una specifica attività professionale, la cui incidenza nel campo turistico risulta ininfluente ai fini del riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.

Si deve osservare che le rilevanti modifiche apportate all'art. 10, comma 4, dalla legge di conversione n. 40 del 2007 sono state anche la conseguenza di alcune procedure di infrazione promosse dalla Commissione CE nei confronti dello Stato italiano, la cui normativa impediva alle guide comunitarie di esercitare liberamente la loro professione sul territorio nazionale (si veda in particolare, la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, nella causa C-180/89).

Su un piano più generale, deve dirsi ancora che la norma impugnata è coerente con i principi enunciati dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) che delineano i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina di una attività professionale. Tali principi affermano che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); che l'esercizio della professione è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione (art. 2, comma 1), perché tale esercizio deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale di tutela della concorrenza (art. 3, comma 1).

8. - Infondata è anche la censura della norma impugnata, nella parte in cui - prevedendo la promozione da parte delle Regioni di sistemi di accreditamento per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori - non sarebbe rispettosa della competenza regionale in materia di formazione professionale.

E' sufficiente, in proposito, osservare che la previsione non è vincolante e che essa si riferisce solo all'eventualità della formazione di guide "specializzate" che resta, comunque, affidata all'iniziativa delle Regioni.

9. - Infondata è anche la censura della Regione ricorrente relativa alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione. Tale principio non opera, infatti, nelle fattispecie in cui, come nella presente, la norma nazionale detta principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente (sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007)

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 27 del registro ricorsi 2007 dalla Regione Veneto;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 271

(omissis)

2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di ministri censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7 del 2008:

a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene ricompresa tra le professioni turistiche, quella di **animatore turistico** - e l'art. 4 che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7, ove vengono stabiliti i requisiti dell'esercizio della suddetta professione. Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato; b) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste professioni, eccede anch'esso dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime professioni.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in più occasioni affermato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131);

c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle medesime professioni.

In proposito il ricorrente sottolinea che rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi, mentre esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di più le autorizzazioni devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, nel testo novellato dalla legge regionale n. 7 del 2008. Tale limitazione comporta anche una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE, e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonché della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

(omissis)

Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

In particolare, sono impugnati:

a) l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». E' altresì impugnato l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo»;

b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;

c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, secondo cui «la Giunta Regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità dell'esercizio per le attività di cui alla presente legge»;

d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni stesse;

e) l'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituiti dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.

Ad avviso del ricorrente le norme censurate contrastano con l'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti della competenza concorrente regionale nella materia delle professioni, così violando i principi fondamentali previsti dalla normativa statale.

2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.

2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.

Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l'attribuzione della materia delle "professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario».

Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Del tutto ininfluyente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista - in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.

Consegue alla illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.

2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 - tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l'idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).

In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l'esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.

Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.

2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.

Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.

In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonché sentenza n. 50 del 2005).

Del resto, già il vecchio testo dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 - non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.

2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.

Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.

2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [...] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[...] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica».

Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008.

Parimenti va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata».

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale

(Omissis)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

Corte cost. Sent., 11-12-2009, n. 328

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 settembre 2008, depositato in cancelleria il 26 settembre 2008 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

1.1. - Riferisce il ricorrente che la citata legge regionale si propone di disciplinare, in attuazione del primo comma dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, numero 9, dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi di società cooperative, sui gruppi cooperativi di cui all'art. 2545-septies del codice civile, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee aventi sede nel territorio regionale.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto degli articoli da 2 a 9, nonché dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2008, il ricorrente precisa che gli artt. da 22 a 26 della medesima legge regionale disciplinano la nomina, la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri dei revisori cooperativi, oltre a dettare le regole per il riparto delle spese relative alle operazioni di revisione ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'art. 22 dispone che la "associazione di rappresentanza" - cioè l'organismo, riconosciuto ai sensi dell'art. 7 della legge stessa, abilitato allo svolgimento della revisione cooperativa riguardo ai propri aderenti - esegue la **revisione** incaricando propri revisori «il cui elenco, con l'indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione». Se la revisione è eseguita dalla struttura amministrativa, prosegue l'art. 22, essa si avvale di propri dipendenti, ovvero di revisori, o di una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, potendo, tuttavia, stipulare apposite convenzioni con le «associazioni di rappresentanza» onde far svolgere a queste la revisione di cooperative non aderenti ad alcuna associazione.

Il successivo art. 23, a sua volta, sotto la rubrica «Professionalità», indica quali siano i requisiti richiesti affinché il revisore possa essere iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 22, prevedendo altresì, al comma 2, che egli deve avere «perfetta conoscenza» della lingua parlata presso l'ente sottoposto a revisione e, al comma 3, che l'associazione debba predisporre la verifica, almeno triennale, della professionalità dei propri revisori.

1.2. - Il ricorrente osserva che i predetti artt. 22 e 23, in quanto individuano e disciplinano la figura professionale del "**revisore cooperativo**", eccedono i limiti sia della competenza legislativa regionale esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, fissati dall'art. 4, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia, sia di quella in tema di professioni, fissati dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, disposizione applicabile anche alla Regione a statuto speciale in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Le due indicate norme, infatti, prosegue il ricorrente, in quanto prevedono un apposito elenco dei "revisori contabili" (recte: cooperativi) nonché i requisiti per esservi ammessi si porrebbero in contrasto con la previsione, desumibile dal citato terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, in base alla quale, in tema di professioni, spetta allo Stato la definizione dei principi generali mentre alle Regioni compete solo la applicazione nel dettaglio di tali principi. E, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tra i principi generali in materia di professioni vi sarebbe quello che spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici.

Le disposizioni regionali, invece, si porrebbero in contraddizione con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, in quanto i requisiti e le modalità di accesso a quest'ultimo secondo la previsione statale divergerebbero rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge impugnata.

Ricordato che la attribuzione alla competenza legislativa statale della materia «professioni» prescinde dal settore nel quale l'attività professionale è svolta, potendo questa riguardare anche un settore oggetto di competenza esclusiva regionale, la difesa erariale ribadisce, richiamando a conforto la giurisprudenza di questa Corte, la violazione da parte degli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 5 del 2008 del limite posto nella materia in questione alla competenza legislativa regionale.

Contrasto che la Avvocatura riscontra, oltre che nella istituzione del registro dei revisori cooperativi e nella indicazione del percorso formativo da seguire ai fini dell'inserimento in esso, anche nel fatto che il comma 2 del ricordato art. 22, nel prevedere che i revisori cooperativi possano essere scelti anche fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, limita tale facoltà solo in favore di quanti siano dotati di «una specifica competenza in materia di enti cooperativi», in tal modo incidendo sulla normativa statale che disciplina il predetto "albo nazionale".

(omissis)

Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1 - Ad avviso del ricorrente, le due citate disposizioni - in quanto, per un verso, individuano e disciplinano la figura professionale dei "revisori cooperativi" e, per altro verso, caratterizzano, ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie di detta categoria professionale, anche la figura professionale del "revisore contabile" - si pongono in contrasto col principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici.

In particolare, la difesa erariale dubita della legittimità costituzionale delle due disposizioni poiché esse disciplinano l'accesso alla figura professionale del revisore cooperativo, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco e stabilendo i requisiti ai fini della iscrizione e della permanenza in esso, e poiché stabiliscono che siano abilitati ad effettuare le operazioni di revisione cooperativa anche gli iscritti al registro dei revisori contabili, purché dotati di «specificata competenza in materia di enti cooperativi».

2. - Avendo la parte resistente formulato diverse eccezioni di inammissibilità del ricorso, è preliminarmente necessario esaminare la loro fondatezza.

2.1. - La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ritiene che la questione, in quanto parametrata sulla asserita violazione dell'art. 4, comma 1, numero 9, dello statuto di autonomia sia inammissibile poiché non sarebbe chiarito in che modo le due disposizioni censurate siano in contrasto col predetto parametro di legittimità costituzionale.

La eccezione, così come formulata dalla resistente, non trova, in realtà, un riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio; come emerge chiaramente dal petitum indicato in calce al ricorso, la difesa erariale ha inteso formulare la questione di legittimità costituzionale esclusivamente con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando le disposizioni impugnate, secondo la prospettazione dell'attore, i principi fondamentali in materia di professioni.

È ben vero che nel ricorso si richiama anche l'art. 4, comma 1, numero 9, dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, il quale prevede la competenza primaria regionale in materia di «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative», ma tale richiamo viene ad avere due finalità. La prima è quella di chiarire in quale ambito materiale generale si situa la normativa contenuta nella legge regionale n. 5 del 2008, la quale, ove si eccettuino le uniche due disposizioni censurate, risponde ai limiti competenziali regionali in materia di «vigilanza sulle cooperative». La seconda è quella di escludere che tale disposizione statutaria venga ad attribuire alla Regione specifiche competenze che possano riguardare, nell'ambito della cooperazione, l'aspetto delle professioni.

2.2. - La Regione ritiene, altresì, inammissibile la questione sollevata, anche là dove parametrata sull'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto questa disposizione, stante la autonomia speciale di cui gode la Regione, non sarebbe alla medesima applicabile: in particolare non lo sarebbe ove di tale applicazione la parte ricorrente intendesse valorizzarne specificamente i limiti.

L'eccezione non ha fondamento.

Questa Corte (sentenze n. 370 del 2006 e n. 279 del 2005) ha, infatti, chiarito che, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti», si applicano indubbiamente le disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite», dovendo essere applicate, a seconda dei casi, ora in luogo ora in aggiunta alle disposizioni statutarie, quelle direttamente rinvenibili nella Costituzione, ove queste siano tali da attribuire alla Regione a statuto speciale un ambito di autonomia che non le spetterebbe in base alle sole previsioni statutarie.

Nel caso che interessa va osservato - come si è già accennato - che lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol non attribuisce alla Regione competenze legislative in materia di professioni. È, pertanto, evidente che la previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, attributiva alle Regioni della potestà legislativa concorrente in detta materia, realizzando in favore della predetta Regione una «forma più ampia di autonomia» è applicabile anche a quest'ultima.

Ineludibile corollario di siffatta attribuzione legislativa è, tuttavia, che la Regione, trattandosi di materia nella quale la competenza legislativa è concorrente, è tenuta a rispettare i principi fondamentali posti con legge dello Stato (sentenza n. 450 del 2006).

Da quanto sopra discende la ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in quanto riferita alla assunta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.3. (omissis)

3.1. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 138 del 2009, nonché, fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006).

Ha, altresì, precisato che la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005).

3.2. - Così tratteggiato il quadro della giurisprudenza costituzionale in materia, rileva questa Corte, riguardo al caso in esame, che sia l'art. 22 che il successivo art. 23 della legge regionale n. 5 del 2008 prevedono la istituzione di un apposito elenco ove sono iscritti i revisori cooperativi legittimati ad eseguire la revisione per conto delle associazioni di rappresentanza. In particolare, l'art. 23 disciplina anche i requisiti per essere iscritti in detto elenco, prevedendo, oltre all'avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio e l'espletamento di un periodo di tirocinio, o comunque di esperienza professionale, non infrannuale, anche il superamento di un esame diretto alla verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della attività.

Non pare dubbio che attraverso la predetta disciplina sia stato delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo, in tal modo travalicando, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni.

Ambiti, peraltro, già delineati, con specifico riferimento alla figura del revisore di cooperative, dall'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002, il quale prevede sia la istituzione, presso il Ministero delle attività produttive di apposito elenco ove sono iscritti i revisori delle cooperative abilitati, sia il percorso formativo necessario per il conseguimento della abilitazione alla attività di vigilanza sulle cooperative.

Irrilevante è l'invocato contenuto del comma 5 dell'art. 1 del citato d.lgs. n. 220 del 2002, il quale fa salve le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, essendo chiaro che siffatta clausola di salvaguardia è limitata alla disciplina delle modalità di esercizio della funzione e non può intendersi estesa anche alla individuazione delle figure e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento delle funzioni medesime.

3.3. - Né vale osservare, come segnalato dalla difesa regionale nella sua memoria illustrativa, che la **predetta figura professionale già era oggetto di disciplina regionale sin dalla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), e successive modificazioni. Per un verso, infatti, l'esistenza di una preesistente normativa non costituirebbe motivo di preclusione alla impugnazione di altra sopravveniente disciplina che, novando il quadro normativo, andasse a regolare la medesima materia; ma, per altro verso, non può non osservarsi che la precedente legge regionale, là dove disciplinava l'elenco dei revisori, prevedeva che potessero essere iscritti in esso esclusivamente soggetti dotati di una abilitazione professionale, o di una autorizzazione, rilasciate in forza di provvedimenti normativi di fonte statale, di talchè il predetto elenco non si caratterizzava per una sua autonomia, essendo, in sostanza, riprodotto di altri elenchi compilati sulla base di disposizioni non regionali, ma statali.**

3.4. - Non diversamente da quanto sopra indicato si atpeggia la questione relativa alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2008, nella

parte in cui esso, al comma 2, prevede che possano svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia, in quanto dotati di «una specifica competenza in materia di enti cooperativi».

In tal modo, infatti, la legge regionale finisce per enucleare, nell'ambito di una categoria professionale prevista da normativa statale, a partire dal d.lgs. n. 88 del 1992, un segmento di essa dotato di una particolare legittimazione professionale, diversificando, quindi, in maniera inammissibile per il legislatore regionale, nel più ampio genere dei revisori contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi.

- In accoglimento del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 del 2008.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.

AS456 - Discipline regionali e delle due province autonome in materia di guide turistiche

Roma, 3 luglio 2008

Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Onorevole Raffaele Fitto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente Onorevole Silvio Berlusconi

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Sulla base dei principi antitrust in materia di guide turistiche ed in linea con quanto previsto dalla riforma introdotta dal Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli”* convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007 n. 40 (di seguito anche Decreto Bersani Bis), l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alle discipline regionali e delle due Province autonome (di seguito anche discipline regionali) in materia di guide turistiche. Peraltro, si fa presente che nel 2007 e nel 2008 sono pervenute alcune denunce che evidenziano taluni aspetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla disciplina dell'attività di guida turistica nella Regione Veneto e nella Regione Toscana e nelle quali si sostiene che non sarebbe stata data attuazione ai principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza previsti nel Decreto Bersani Bis.

L'Autorità evidenzia, in primo luogo, che l'articolo 10, comma 4, del citato Decreto Bersani Bis, ha introdotto principi di liberalizzazione in merito allo svolgimento dell'attività di guida turistica. Principi che dovrebbero essere previsti uniformemente sul territorio nazionale secondo quanto sancito anche nell'articolo 10, comma 1, del medesimo Decreto in cui si ribadisce che la disciplina è volta *“a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato”*, oltre che *“ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea”*.

In sintesi, il Decreto Bersani Bis, all'articolo 10, comma 4, ha ribadito il superamento del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 123 del T.U.L.P.S., peraltro già abrogato dall'articolo 46, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ma ancora previsto in alcune normative regionali; ha sancito il divieto di istituire il numero chiuso e di prevedere obblighi di residenza o domicilio; ha previsto l'esonero per i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente dal superamento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, fatta eccezione della verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento; ha introdotto sistemi di accreditamento non

vincolanti per guide turistiche specializzate in particolari siti o località e, infine, ha riconosciuto che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, tra cui vanno ricompresi anche i cittadini italiani, operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica.

L'Autorità evidenzia la natura pro-concorrenziale delle previsioni, contenute nel Decreto Bersani Bis, volte a incrementare la concorrenza tra le guide turistiche, incentivando altresì una maggiore offerta di tali servizi e favorendo l'accesso dei giovani.

L'Autorità, nelle segnalazioni AS118 *"Istituzione di nuovi ordini professionali"* del 18 dicembre 1997 e AS081 *"Attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico"* del 12 dicembre 1996, ha enucleato alcuni principi di promozione della concorrenza che dovrebbero informare l'attività di guida turistica.

Nella segnalazione del 1997 è stato affermato, in via generale, come l'attività in parola non sia annoverabile tra quelle di carattere intellettuale e come essa non incida su interessi costituzionalmente protetti e non coinvolga interessi pubblici di qualche rilevanza. Pertanto, restrizioni all'accesso e allo svolgimento dell'attività di guida turistica devono essere valutate con grande attenzione e cautela, dovendosi in particolare tenere conto dell'assenza di importanti problemi di asimmetrie informative che giustificerebbero in astratto una regolamentazione dell'accesso e di taluni profili concernenti le modalità di svolgimento dell'attività irragionevolmente restrittiva.

Nella segnalazione del 1996 è stato rilevato, più in dettaglio, che gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività in questione dovrebbero essere svolti con periodicità ad intervalli di tempo ravvicinati. E' stata così auspicata l'introduzione di forme di riconoscimento, ancorché parziale, delle abilitazioni rilasciate da altre Regioni o dalle due Province autonome e che tali riconoscimenti, in quanto parziali, avrebbero potuto prevedere un accertamento circoscritto alla conoscenza dei luoghi turistici ricompresi nel territorio regionale. Inoltre, è stato sottolineato come un sistema di determinazione delle tariffe fisse, minime o massime, limiti la concorrenza tra gli operatori e che, solo in presenza di circostanze molto particolari, quali l'esistenza di consistenti problemi di asimmetrie informative, comunque non rinvenibili in misura significativa nel settore dell'attività di guida turistica, le tariffe massime possono costituire uno strumento per attenuare i problemi di carattere informativo gravanti sui consumatori. Infine, è stato osservato che anche la pubblicazione di tariffe di riferimento può condurre i prestatori dei servizi ad allineare i propri prezzi ai parametri indicativi perché erroneamente convinti che si tratti di una tariffa fissa.

Ciò premesso, l'Autorità intende fornire alcune precisazioni in materia di guide turistiche al fine di sottolineare i rischi per la concorrenza che le regolamentazioni regionali, ingiustificatamente disomogenee tra loro e restrittive, possono determinare impedendo il funzionamento concorrenziale del mercato della fornitura dei servizi turistici; ciò avendo presente che, considerate le caratteristiche dell'attività in parola, l'interesse generale emergente in connessione con tale attività consiste nella garanzia di una qualità minima del servizio e nella corretta salvaguardia e divulgazione del patrimonio artistico nazionale.

Dall'analisi delle discipline regionali vigenti e dalle informazioni fornite dalle stesse Regioni in risposta alle richieste di informazioni formulate, è emerso che i maggiori problemi di natura concorrenziale riguardano la regolamentazione dell'accesso dell'attività in parola (i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'esame di abilitazione), la frequenza dell'esame, la

validità territoriale dell'abilitazione, i limitati riconoscimenti dell'abilitazione conseguita presso un'altra regione italiana o un diverso Stato membro, l'esistenza di albi o elenchi, la previsione di tariffari per i servizi in parola.

Esame di abilitazione

Con riferimento ai caratteri essenziali dell'esame di abilitazione si osserva che in alcune discipline regionali (tra cui Lazio, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Bolzano, Emilia Romagna, Toscana) non è sancito alcun obbligo di bandire l'esame con un certa frequenza; in nessuna regolamentazione regionale è previsto che l'esame di abilitazione sia bandito con cadenza annuale (quasi sempre è prevista una cadenza biennale); non sono stati istituiti sistemi di controllo circa l'effettivo svolgimento dell'esame.

Peraltro, è risultato che le amministrazioni territoriali di fatto provvedono a bandire l'esame con una frequenza inferiore spesso a quella prevista dalle rispettive discipline.

In via preliminare - considerate le caratteristiche dell'attività di guida turistica, in particolare l'assenza di significative asimmetrie informative tali da giustificare un accesso limitato alla fornitura dei servizi in questione - l'Autorità intende sottolineare l'importanza che l'esame di abilitazione sia finalizzato esclusivamente alla verifica delle conoscenze del territorio regionale e dei più importanti monumenti e opere d'arte presenti, come previsto peraltro nella maggior parte delle discipline regionali analizzate, al fine di garantire al consumatore uno standard di qualità minimo della prestazione e di assicurare che il patrimonio culturale, archeologico o artistico sia valorizzato adeguatamente.

In considerazione della necessità di prevedere una regolamentazione minima e proporzionata per lo svolgimento dell'attività di guida turistica e al fine di non consentire la costituzione di ingiustificate barriere per lo svolgimento di tale attività, l'esame di abilitazione dovrebbe essere organizzato e gestito in concreto in modo da non introdurre, anche indirettamente, limiti quantitativi all'accesso alla professione, volti cioè a contenere il numero delle guide turistiche abilitate. Ciò significa che l'esame dovrebbe essere bandito con regolarità almeno una volta l'anno dandone adeguata pubblicizzazione.

Come peraltro già segnalato dall'Autorità, dovrebbe essere posta adeguata attenzione alla composizione delle commissioni di esame che dovrebbero essere formate preferibilmente da esperti in materia che non si trovino in conflitto di interessi con gli esaminati. In tal senso si ritiene opportuna la presenza nelle commissioni esaminatrici soltanto di esperti che non risultino in alcun modo legati ad associazioni di categoria rappresentative delle guide turistiche ovvero attivi nel settore in questione. Ciò in quanto gli operatori già attivi in tale settore hanno la possibilità di influenzare gli esiti del processo di selezione, potendo restringere il numero di coloro che intendono svolgere una determinata attività al di là di quanto sarebbe giustificato su una mera valutazione qualitativa.

Peraltro, si ritiene preferibile dal punto di vista antitrust che l'esame di abilitazione abbia una valenza regionale per le ragioni più avanti illustrate.

Per le ragioni suesposte, con riferimento ai caratteri essenziali dell'esame di abilitazione, l'Autorità ritiene opportuno che tutte le regioni - in cui non è previsto l'obbligo di bandire l'esame ovvero che stabiliscono una frequenza dello stesso superiore ad un anno ovvero che non controllano che l'esame venga effettivamente bandito ed organizzato con frequenza periodica almeno annuale ovvero che provvedono in concreto a bandire l'esame con una scarsa frequenza - modifichino la rispettiva disciplina, sia essa contenuta in leggi

regionali, in delibere regionali ovvero in atti o circolari in modo che sia inserita l'obbligatorietà di bandire l'esame almeno con cadenza annuale. Al contempo l'Autorità auspica che sia imposto alle amministrazioni competenti di provvedere a pubblicizzare gli avvisi di esame in modo adeguato, affinché sia raggiunta la più ampia platea possibile di potenziali interessati, ad esempio mediante la pubblicazione dei bandi di esame in quotidiani di rilevanza regionale.

L'Autorità ritiene opportuno, inoltre, l'adozione da parte delle Regioni di regole chiare e trasparenti circa la formazione delle commissioni di esame in modo che sia garantito che di queste non facciano parte operatori che possano trovarsi o si trovino in posizione di conflitto di interesse con i candidati.

L'Autorità sottolinea, infine, l'importanza che l'esame di abilitazione sia finalizzato esclusivamente alla verifica delle conoscenze del territorio regionale e dei più importanti monumenti e opere d'arte presenti nel territorio di riferimento, al fine di garantire al consumatore uno standard di qualità minimo della prestazione e di assicurare che il patrimonio culturale, archeologico o artistico sia valorizzato adeguatamente.

Requisiti di ammissione all'esame

Per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione, la maggior parte delle regioni richiede il possesso di un diploma di scuola media secondaria, mentre altre regioni (Sicilia, Veneto, Sardegna) impongono addirittura la titolarità di un diploma di laurea in lettere, storia dell'arte o archeologia.

Inoltre, soltanto in sei regioni, in linea con quanto stabilito dalla riforma Bersani, è previsto che i titolari di un diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente siano esonerati dall'esame di abilitazione (Lazio, Friuli Venezia Giulia, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto). Mentre, nessuna disciplina regionale esonera dal superamento dell'esame i titolari di diploma di scuola media superiore in materie artistiche. In alcune regioni, per l'ammissione all'esame, è richiesto lo svolgimento di periodi di tirocinio più o meno lunghi ovvero il superamento di test attitudinali (Piemonte, Sardegna). Talune regioni prevedono l'obbligo di residenza o domicilio (Abruzzo, Bolzano, Sicilia, Valle d'Aosta, Sardegna) e in altre viene richiesta anche la stipula di coperture assicurative (Valle d'Aosta), il possesso di autorizzazioni previste dal TULPS ovvero il rilascio di una licenza da parte del sindaco (Lazio), peraltro difformemente da quanto indicato dall'articolo 10, comma 4, del citato Decreto.

L'Autorità osserva che, a fronte delle caratteristiche dell'attività di guida turistica, considerato l'attuale contesto sociale e culturale, posto che le conoscenze tecniche sono comunque verificate in sede di esame, potrebbe essere richiesto per l'ammissione all'esame, tutt'al più, il conseguimento di un diploma di scuola media secondaria; ciò al fine di ampliare il più possibile il numero degli aspiranti allo svolgimento di tale attività e favorire l'accesso ai giovani.

Inoltre, l'Autorità rileva che dovrebbe essere previsto l'esonero dall'esame non soltanto per i titolari di un diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, come prevede l'articolo 10, comma 4, del Decreto Bersani Bis, ma anche per i titolari di un diploma di scuola secondaria in materie artistiche.

Infine, ai titolari delle succitate lauree dovrebbero essere equiparati coloro che hanno conseguito diplomi o attestati rilasciati da scuole di pittura, di arte, etc., l'ammissione alle

quali è soggetta alla titolarità di un diploma di scuola secondaria superiore, e coloro che risultano in possesso di attestazioni sottoscritte da enti qualificati circa lo svolgimento di attività di guida turistica per un congruo periodo di tempo.

Per le medesime considerazioni ed in ragione delle caratteristiche dell'attività di guida turistica, l'Autorità non ritiene giustificabili periodi di tirocinio più o meno lunghi, oltre al superamento obbligatorio di test attitudinali per l'ammissione all'esame di abilitazione; né, a maggior ragione, ritiene proporzionate restrizioni, quali l'obbligo di residenza o domicilio nel comune, nella provincia o nella regione di riferimento, la stipula di coperture assicurative, il possesso di autorizzazioni previste dal TULPS, conformemente peraltro alla riforma del Decreto Bersani Bis.

Per le suesposte considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che le discipline regionali prevedano come requisito per l'ammissione all'esame di abilitazione il possesso di un diploma di scuola media superiore e che dall'esame siano espressamente esonerati i titolari di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, come prevede peraltro l'articolo 10, comma 2, del Decreto Bersani Bis, i titolari del diploma di scuola media superiore in materie artistiche, nonché coloro che hanno conseguito diplomi o attestati rilasciati da scuole di design, di pittura, di arte, etc., la cui ammissione è soggetta alla titolarità di un diploma di scuola secondaria superiore, oltre a coloro che risultano in possesso di attestazioni sottoscritte da enti qualificati circa lo svolgimento di attività di guida turistica per un congruo periodo di tempo.

Inoltre, l'Autorità non ritiene proporzionata all'interesse generale sotteso alla attività in parola la previsione di periodi di tirocinio più o meno lunghi, di test attitudinali, di obblighi di residenza o domicilio nel comune e di coperture assicurative, oltre al possesso di autorizzazioni previste dal TULPS, come peraltro sancito dalla riforma del Decreto Bersani Bis.

Validità territoriale dell'abilitazione

La validità territoriale dell'abilitazione è individuata dalla maggioranza delle regioni (Liguria, Veneto, Piemonte, Marche, Lazio, Bolzano, Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Trento) a livello provinciale, simmetricamente alla gestione dell'esame di abilitazione organizzato e gestito a livello provinciale.

A tal riguardo l'Autorità osserva che una validità territoriale così localizzata e ristretta appare volta a ripartire il mercato attraverso segmentazioni finalizzate a garantire a ciascun operatore un certo volume di clientela, potendo avere tale ripartizione territoriale lo scopo di limitare ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori.

Pertanto, l'Autorità auspica che le discipline regionali siano modificate in modo che sia prevista una valenza territoriale almeno regionale dell'abilitazione; valenza regionale che dovrebbe in ogni caso essere mitigata dal riconoscimento semplificato delle abilitazioni conseguite in altre regioni d'Italia nei casi in cui una guida abilitata in una determinata regione intenda stabilire la propria attività in una regione diversa, come sarà più avanti illustrato.

Riconoscimento di abilitazioni conseguite in altri Stati membri

Con riferimento allo svolgimento dell'attività di guida turistica in via occasionale (ciò si verifica, ad esempio, quando una guida illustra una determinata località o alcuni siti a turisti nell'ambito di viaggi che partono dallo Stato membro in cui la guida è abilitata) ovvero in via stabile nel territorio italiano da parte di guide turistiche abilitate secondo l'ordinamento del paese comunitario di appartenenza, un numero esiguo di regioni (Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) disciplina entrambi i profili in modo conforme all'ordinamento comunitario, oltre che, peraltro, al dettato della riforma Bersani. L'attività occasionale è soggetta al principio comunitario della libera prestazione di servizi, per cui può essere richiesta tutt'al più la prova della occasionalità. Il riconoscimento dell'abilitazione per lo stabilimento della propria attività in Italia può essere assoggettato, ai sensi della disciplina comunitaria recepita nel D. Lgs. n. 206/2007, ad una prova attitudinale ovvero allo svolgimento di un tirocinio, su richiesta dell'interessato.

Alcune regioni hanno previsto soltanto la facoltà di prestare occasionalmente i servizi di guida turistica, mentre altre hanno disciplinato esclusivamente l'esercizio dell'attività in via stabile, conformemente alla disciplina comunitaria.

Con riferimento al primo profilo attinente alla libera prestazione dei servizi, l'Autorità intende ricordare in primo luogo quanto stabilito dal Decreto Bersani Bis, secondo cui i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica. E' di tutta evidenza come tale disposizione sia volta a superare il problema, riscontrato in più occasioni dalla Commissione europea, della mancata applicazione, da parte delle Autorità italiane, del principio comunitario di libertà di prestazione dei servizi offerti dalle guide turistiche. Problema descritto peraltro in dettaglio anche nella Comunicazione agli Stati membri del 1° giugno 2007, adottata dal Parlamento Europeo sulla base delle Osservazioni presentate dalla Commissione in merito ad una petizione in relazione alla quale la Commissione ha riscontrato la violazione del principio della libertà di prestazioni dei servizi nel mercato comunitario da parte dello Stato italiano²⁰ e in cui ha chiaramente affermato che *"le guide turistiche che prestano servizi solo su base occasionale non dovranno più richiedere il riconoscimento"*, in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 1991, causa C-180/89) secondo cui l'articolo 49 del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi consente che le guide abilitate nel proprio ordinamento nazionale possiedano soltanto le rispettive qualifiche nazionali.

Per quanto riguarda il secondo profilo attinente alla prestazione in via stabile dei servizi di guida turistica, ossia i casi in cui le guide abilitate in un altro Stato membro intendano stabilire la propria attività in Italia, l'Autorità osserva che, secondo quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE e del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento, posta inoltre l'auspicata rilevanza regionale dell'esame di idoneità, il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio stabile dell'attività in una determinata regione italiana dovrebbe essere garantito ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22 del citato decreto legislativo, ossia

²⁰ [Si tratta della petizione presentata al Parlamento Europeo da una cittadina ungherese cui nel 2005 era stata irrogata una sanzione pecuniaria dalle autorità di polizia italiane per avere svolto attività di guida turistica in Firenze a favore di una comitiva in una gita organizzata con partenza dall'Ungheria (Comunicazione del Parlamento Europeo agli Stati Membri, Petizione 998/05).]

previa l'adozione di misure compensative quali lo svolgimento di una prova attitudinale ovvero di un tirocinio su richiesta dell'interessato (cfr. articolo 22 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, che recepisce la direttiva 2005/36/CE).

Sulla base delle suddette osservazioni, l'Autorità intende richiamare le Regioni in merito all'opportunità di riportare, per soli fini di maggior chiarezza, nelle rispettive discipline relative allo svolgimento occasionale dell'attività in questione da parte di una guida turistica abilitata in un altro Stato membro, la disposizione, contenuta nel decreto Bersani Bis, secondo cui i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica. Ciò al fine di non potere metter in dubbio l'applicabilità del principio comunitario della libera prestazione dei servizi sopra richiamato. Tutt'al più, a tali guide potrà essere richiesto di dimostrare il carattere occasionale della prestazione, come disciplinato, al momento, dall'articolo 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995²¹.

Parimenti, le discipline regionali dovrebbero prevedere espressamente che, qualora le guide abilitate in un altro Stato membro intendano stabilire la propria attività in Italia, l'abilitazione all'esercizio stabile dell'attività nelle rispettive regioni (posta l'auspicata rilevanza regionale dell'esame di idoneità), secondo quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE espressamente applicabile alle guide turistiche, viene riconosciuta previa l'adozione di talune misure compensative che, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 che recepisce la direttiva 2005/36/CE, a seconda delle richieste dell'interessato, possono consistere in un tirocinio ovvero in una prova attitudinale.

Il riconoscimento di abilitazioni conseguite in altre Regioni

In alcune discipline regionali (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto) non è prevista alcuna forma o modalità di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in altre regioni.

Le restanti Regioni hanno sancito, invece, in linea con quanto stabilito nella riforma Bersani, il riconoscimento parziale delle idoneità conseguite in altra regione richiedendo soltanto una verifica di tipo integrativo circoscritta alla conoscenza dei luoghi turistici compresi nel territorio regionale.

Premesso che, come già rilevato, l'esame di abilitazione dovrebbe avere una valenza territoriale almeno regionale, e in linea con quanto già rilevato nella citata segnalazione AS081 del 1996, l'Autorità intende sottolineare l'opportunità dal punto di vista concorrenziale che ciascuna Regione preveda, in condizioni di reciprocità e con una disciplina il più possibile uniforme, modalità di riconoscimento dell'abilitazione per coloro che hanno superato un apposito esame presso un'altra regione. In tale ottica, tutt'al più possono essere previste forme per il riconoscimento parziale delle idoneità conseguite altrove, in modo che l'oggetto del nuovo accertamento sia di tipo integrativo e quindi circoscritto alla conoscenza dei luoghi turistici compresi nel territorio regionale. Si tratta, in altri termini, di prevedere una verifica semplificata che integri l'abilitazione conseguita in altre regioni al fine di accertare la conoscenza del territorio.

²¹ [Con D.P.R. 13 dicembre 1995 sono state recepite le prescrizioni della sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 1991 relativa alla causa C-180/89.]

Inoltre, posta la limitata validità territoriale (regionale o provinciale) delle abilitazioni allo svolgimento di guida turistica, alla luce di quanto considerato circa la rilevanza giuridica del principio comunitario di libera prestazione dei servizi in tale materia, l'Autorità sottolinea l'applicabilità del medesimo principio anche alle guide italiane che intendono offrire i propri servizi occasionalmente in una regione o provincia diverse da quella in cui hanno ricevuto l'abilitazione. Nel caso in cui le guide italiane non potessero servirsi di tale facoltà, riceverebbero una discriminazione rispetto alle facoltà invece riconosciute alle guide abilitate in un altro Stato membro²². Sul punto l'Autorità osserva che la stessa disposizione di cui al Decreto Bersani Bis, prevedendo genericamente che “[...] i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia generale o specifica” (enfasi aggiunta), ricomprenda anche l'ordinamento italiano. Peraltro dai principi costituzionali di libertà dell'iniziativa economica privata e della libera circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale di cui agli artt. 41 e 120 Cost. discende l'applicabilità della disposizione in esame del Decreto Bersani Bis anche ai cittadini italiani.

L'Autorità auspica pertanto che tutte le discipline regionali prevedano espressamente riconoscimenti automatici delle abilitazioni rilasciate altrove, potendo tutt'al più essere richieste, nel caso in cui un guida abilitata in una diversa regione (o provincia) intenda stabilire la propria attività in una regione diversa da quella dove ha conseguito la propria attività, verifiche semplificate di tipo integrativo circoscritte alla conoscenza dei luoghi turistici compresi nel territorio regionale.

Diversamente, nell'ipotesi in cui la guida intenda invece prestare occasionalmente servizi in una regione diversa da quella in cui ha conseguito l'abilitazione, essa sarà soggetta alla medesima disciplina cui sono assoggettate le guide abilitate in un altro Stato membro, di cui si è detto.

Inoltre, l'Autorità auspica che in tutte le discipline regionali venga espressamente previsto che le guide abilitate in qualsiasi provincia o regione possano svolgere la propria attività in via occasionale anche in altre regioni o province nell'ambito delle quali non risultano abilitate.

Albi, elenchi, registri

Con riferimento alla formazione di elenchi, albi o registri degli operatori che forniscono servizi di guida turistica e che risultano abilitati ai sensi di ciascun ordinamento regionale, l'Autorità fa presente che un numero significativo di regolamentazioni regionali (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Veneto, Toscana, Trento, Umbria) affida alle amministrazioni locali la tenuta e la gestione di tali albi o elenchi e prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione.

Poiché, in relazione all'attività di guida turistica i problemi di asimmetria informativa non risultano così gravi da rendere necessaria l'introduzione di una regolamentazione rigida, la tutela del consumatore non può spingersi in tale settore fino a prevedere un'attività di controllo sulle attività svolte dagli operatori, come invece implicano le disposizioni che prevedono elenchi, albi o registri delle guide turistiche.

²² [Nello stesso senso TAR Veneto, sez. II, sent. n. 3630/07, del 31 ottobre 2007, relativamente ad una possibile discriminazione a rovescio nei confronti degli ingegneri civili italiani.]

Le preoccupazioni di natura concorrenziale derivanti dalla istituzione di albi o elenchi per lo svolgimento di attività che non coinvolgono interessi pubblici di qualche rilevanza e la cui qualità è già controllata da processi selettivi previsti per l'accesso si appuntano sul fatto che tali elenchi o albi potrebbe favorire la creazione di professioni regolamentate. In tale ottica, la creazione di tali elenchi perseguirebbe il fine di proteggere gli interessi degli iscritti negli elenchi o negli albi con il rischio di limitare sia la libertà di iniziativa economica degli operatori che attualmente svolgono la propria attività in piena autonomia che la libertà di scelta del consumatore; ciò in quanto l'istituzione di albi o elenchi potrebbe costituire il primo passo per condurre all'obbligatorietà dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività. Si rileva che le esigenze di tutela del consumatore possono comunque essere soddisfatte attraverso sistemi di certificazione di qualità basati su meccanismi diversi e meno restrittivi della concorrenza di quelli previsti dall'iscrizione ad un albo, quali ad esempio la pubblicizzazione dei titoli di studio e professionali in possesso delle singole guide.

L'Autorità auspica, pertanto, che le discipline regionali che prevedono elenchi, albi o registri di coloro che svolgono attività di guide turistiche modifichino le rispettive regolamentazioni eliminando la costituzione e la tenuta di tali elenchi, albi e registri ovvero precisino nelle rispettive normative che la formazione di tali elenchi non costituisce presupposto per lo svolgimento dell'attività e che, quindi, l'iscrizione non è obbligatoria.

Tariffe uniformi

In quasi la totalità delle discipline regionali analizzate (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Val d'Aosta) è prevista l'obbligatorietà di tariffe minime, talvolta di riferimento, per la prestazione dei servizi di guida turistica. Spesso le tariffe sono determinate da organi regionali o provinciali, talvolta sono determinate dalle associazioni di categoria. Infine, nella disciplina applicabile nella Regione Lombardia è sancito un divieto di concorrenza tra l'attività svolta dalle guide turistiche e quella svolta dalle agenzie di viaggio.

L'Autorità intende ricordare i principi antitrust secondo cui la fissazione di tariffe uniformi e il correlato obbligo di rispettare le tariffe minime o fisse ovvero l'indicazione di tariffe di riferimento costituisce una delle limitazioni alla concorrenza più gravi e meno facilmente riconducibile al perseguimento dell'interesse generale di garanzia della qualità della prestazione, risultando invece la fissazione di tariffe uniformi anche solo di riferimento finalizzata alla protezione delle categorie.

La definizione di tariffe fisse o minime ovvero di range minimi o massimi costituisce fissazione di un livello di prezzi uniforme e impedisce principalmente che i nuovi entranti possano acquisire clientela utilizzando la leva competitiva del prezzo per sottrarre clientela ai propri concorrenti.

In merito alla asserita legittimità di tariffe predeterminate, minime o fisse, fondata sulla tesi secondo cui l'obbligatorietà delle tariffe minime garantirebbe la fornitura di una prestazione dotata di un certo standard di qualità, in quanto in assenza di un corrispettivo minimo l'operatore non sarebbe incentivato a fornire una prestazione adeguata, l'Autorità ricorda che, in realtà, nessuna correlazione tra tariffe uniformi e qualità della prestazione può essere individuata da un punto di vista logico ed economico. Infatti, se la tariffa fosse predeterminata, l'incentivo per coloro che forniscono la prestazione sarebbe preordinato a

ridurre i costi relativi alla fornitura della prestazione e quindi, verosimilmente, alla qualità della prestazione.

Infine, l'Autorità non può non ricordare come, in relazione all'attività di guida turistica, la qualità dei servizi resi risulta essere già sufficientemente garantita dalle selezioni abilitanti per l'ammissione delle quali le regioni richiedono sempre il possesso di un titolo di studio e, di regola, il superamento di un esame di abilitazione, oltre ad obblighi di aggiornamento previsti in talune discipline (cfr. Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

Sulla base dei consolidati principi antitrust in materia di fissazione di tariffe per i servizi professionali applicabili anche in materia di servizi resi dalle guide turistiche, ricordati più volte dall'Autorità in numerosi interventi²³, l'Autorità segnala l'importanza di abrogare tutte le disposizioni contenute nelle discipline regionali vigenti che prevedono tariffe minime, fisse o massime, nonché di riferimento, sia nei casi in cui tali tariffe siano fissate con l'intervento o sotto la vigilanza di organi pubblici sia nei casi in cui esse siano determinate dalle associazioni di categoria, oltre alle disposizioni che, ancorché non impongano l'obbligatorietà delle tariffe, si limitino ad imporne la pubblicizzazione di tariffe uniformi. Tutte le previsioni con il contenuto sopra individuato limitano la concorrenza tra operatori nella determinazione di una variabile fondamentale della concorrenza quale il prezzo della prestazione.

In considerazione delle suddette osservazioni, l'Autorità auspica dunque che i legislatori regionali e delle due province autonome riesaminino il contenuto delle rispettive discipline in materia di guide turistiche e apportino le auspiccate modifiche in conformità alle indicazioni sopra formulate.

Infine, l'Autorità invita la regione Puglia, che ha comunicato che nel relativo territorio regionale l'attività di guida turistica non è disciplinata in alcun modo e che allo stato è in discussione un disegno di legge, a tenere in considerazione le suddette osservazioni nell'adozione della disciplina giuridica concernente l'attività di guide turistiche.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

²³ [Cfr. per tutti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva IC15 "Settore degli ordini e collegi professionali" del settembre 1997 e la citata segnalazione AS118 "Istituzione di nuovi ordini professionali" del 18 dicembre 1997, nel cui ambito erano stati analizzati i problemi di natura concorrenziale sottesi ad un disegno di legge presentato nel luglio 1996 recante "Ordinamento della professione di guida turistica".]



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste